

## Colf e badanti senza frontiere



Con il patrocinio di



## Colf e badanti senza frontiere



GUILIANO QUATTRONE - DIRETTORE REGIONALE INPS PIEMONTE

*La crisi internazionale ha raggiunto anche il mercato del lavoro italiano e quindi piemontese.*

*Nonostante ciò, dal 2008 c'è stato un incremento di lavoro nei servizi, di cui hanno beneficiato soprattutto i lavoratori stranieri generici e non qualificati. In questo scenario si colloca la positiva esperienza di collaborazione messa in campo con l'Agenzia delle Entrate. Ieri un lavoro eccellente verso i lavoratori stranieri aspiranti imprenditori, oggi un nuovo percorso rivolto agli immigrati impegnati nei lavori domestici e nell'assistenza agli anziani con la realizzazione di incontri informativi per spiegare i passi per rendere trasparente ed in regola con le norme in vigore in Italia la posizione lavorativa e un opuscolo informativo perché le informazioni siano fruibili ed accessibili a tutti.*

*Contribuire a gestire l'integrazione e aiutare gli immigrati a sentirsi pienamente inseriti nella società, per l'Inps è un punto d'onore. Uno Stato moderno ha il compito di rispondere in modo efficace ed adeguato alla domanda di protezione sociale espressa dai cittadini, che si riconduce a due ambiti fondamentali: le previdenza e l'assistenza.*

Giuliano Quattrone



Hanno collaborato:

Per l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte:

Daniela Berlese, Emanuela Bruno, Dario Colella, Giovanna Dal Negro, Rachele Di Salvo, Luciano Morlino, Adriana Noto, Marco Siliquini, Roberta Quarto

Per L'INPS - Direzione Regionale del Piemonte:

Silvana Caroli, Angela Grimaudo, Monica Maiolini, Giuseppe Nastro, Maria Adriana Serlenza

Grafica: Maurizio Cacchiarelli, Gian Mario Capitta, Domenico Vetere



ROSSELLA ORLANDI - DIRETTORE REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL PIEMONTE

*La realtà delle lavoratrici e dei lavoratori domestici stranieri nel nostro Paese è divenuta numericamente molto consistente: una recente ricerca del Censis stima in circa 1,5 milioni i lavoratori domestici in Italia, di cui - tuttavia - il 62 per cento si troverebbe in una situazione fiscale e contributiva irregolare. Di questi lavoratori, poi, sempre secondo la ricerca, la maggioranza sarebbe rappresentata da donne di origine straniera.*

*Le amministrazioni pubbliche hanno una grande responsabilità verso questa categoria di persone, collocate certamente in posizione di svantaggio, a causa dei marcati gap informativi. Non possiamo sottrarci a tale compito anche perché investire in questo campo comporta una duplice utilità strategica: da un lato consente di fornire ai lavoratori stranieri domestici adeguati strumenti conoscitivi, dall'altro può favorire l'emersione del lavoro irregolare.*

*Come fare? Il progetto che abbiamo ideato insieme all'Inps ha lo scopo di illustrare a questo particolare pubblico lo scenario dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa italiana. A tal fine abbiamo organizzato una serie di incontri informativi durante i quali funzionari dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps spiegano adempimenti e opportunità in modo semplice e immediato. Inoltre, abbiamo realizzato questa guida riepilogativa, un opuscolo di facile consultazione per chiarire dubbi e approfondire alcune questioni.*

*Certo, sono solo piccoli passi e ancora molto rimane da fare. Ma noi speriamo di aver contribuito a tracciare la strada giusta per favorire la piena integrazione dei lavoratori domestici stranieri nel nostro sistema economico e sociale.*

Rossella Orlandi

# Sommario

## PARTE I

(a cura dell'INPS)

1) L'ASSUNZIONE	pag. 6
1.1 Quando si verifica una variazione del rapporto di lavoro	pag. 8
2) ALTRE FORME CONTRATTUALE ATTINENTI IL LAVORO DOMESTICO	pag. 9
2.1 Buoni lavoro (c.d. Voucher)	pag. 9
2.2 Agenzie interinali	pag. 9
2.3 Lavoro tramite associazioni senza fini di lucro	pag. 9
2.4 Lavoratori alla pari	pag. 10
3) LA CONTRIBUTIONE	pag. 10
4) LE PRESTAZIONI	pag. 12
4.1 L'assegno per il nucleo familiare	pag. 12
4.2 La pensione	pag. 13
4.3 La malattia	pag. 14
4.4 La maternità	pag. 15
5) FERIE, DIMISSIONI, LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)	pag. 15
5.1 Le ferie	pag. 15
5.2 Dimissioni/Licenziamento	pag. 16
5.3 Il trattamento di fine rapporto	pag. 17
5.4 La liquidazione frazionata	pag. 17
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO	pag. 18
COME E DOVE RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI	pag. 19

## Numeri utili Agenzia delle Entrate

### Assistenza in ufficio a Torino:

#### Direzione Provinciale I di Torino:

- Ufficio Territoriale di Torino 1 - C.so Bolzano n. 30;
- Ufficio Territoriale di Torino 3 - Via Sidoli n. 35

#### Direzione Provinciale II di Torino:

- Ufficio Territoriale di Torino 2 – Via P. Veronese n. 199/a;
- Ufficio Territoriale di Torino 4 - Via Padova n. 78

### Assistenza telefonica:

- n. 848.800.444. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13;
- n. 320.43.08.444. Servizio di SMS per informazioni semplici (scadenze tributarie, date di pubblicazioni di provvedimenti emanati dall'Agenzia, codici tributo ecc.).

### Assistenza via WEB:

- mail al sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)



## **Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro**

Spetta ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71 aventi i seguenti requisiti:

- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza nel Comune di lavoro o in un Comune vicino nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
- titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale situata nel nuovo Comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente Comune e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione, che spetta nei primi tre anni dal trasferimento della residenza purchè si continui ad essere lavoratore dipendente, è pari a:

- € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 495,80 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.978,41.

## **4.6) Il nuovo regime della cedolare secca**

A partire dal 2011 le persone fisiche che hanno concesso in locazione ad uso abitativo un immobile e relative pertinenze possono scegliere di tassare i canoni percepiti con un'imposta sostitutiva, la cosiddetta cedolare secca, pari al 21% del canone annuo, ridotta al 19% nell'ipotesi di contratti di locazione a canone concordato.

La cedolare secca sostituisce l'imposta sul reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari, le relative addizionali e le imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. Inoltre, il proprietario che opta per la cedolare secca non può chiedere per tutto il periodo di durata dell'opzione l'aggiornamento del canone, inclusa la variazione Istat, anche se prevista nel contratto di locazione.

L'opzione per questo nuovo regime deve essere esercitata dal proprietario mediante un apposito modello in sede di registrazione del contratto o in sede di proroga ed è vincolante per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

## **PARTE II**

(a cura dell'Agenzia delle Entrate)

1) IL LAVORO DOMESTICO ASPETTI GENERALI	pag. 20
1.1) Caratteristiche del rapporto di lavoro	pag. 20
1.2) Inquadramento ai fini fiscali	pag. 20
1.3) Tipologia di reddito	pag. 20
1.4) Obblighi del lavoratore	pag. 21
1.5) Agevolazioni fiscali per il datore di lavoro	pag. 21
2) LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ED IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	pag. 21
2.1) La dichiarazione dei redditi (UNICO persone fisiche)	pag. 21
2.2) Calcolo del reddito complessivo	pag. 21
2.3) Il calcolo del reddito imponibile e dell'imposta	pag. 22
2.4) Il pagamento delle imposte	pag. 24
2.5) Presentazione del Modello Unico	pag. 24
2.6) Ravvedimento operoso	pag. 25
3) L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE: IMPOSTE ED AGEVOLAZIONI	pag. 26
3.1) Acquisto di una abitazione civile	pag. 26
3.2) Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa	pag. 38
3.3) Agevolazioni fiscali sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale	pag. 30
4) CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI: REGISTRAZIONE, PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ED AGEVOLAZIONI.	pag. 33
4.1) Principali tipi di contratti di locazione	pag. 33
4.2) Registrazione dei contratti	pag. 33
4.3) Il pagamento dell'imposta	pag. 34
4.4) Sanzioni	pag. 34
4.5) Detrazione per canoni di locazione	pag. 35
4.6) Il nuovo regime della cedolare secca	pag. 36
NUMERI UTILI	pag. 37

## **PARTE PRIMA**



### **L'INPS per COLF e BADANTI**

Si definiscono lavoratori domestici coloro che prestano la propria opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, assistenti familiari o badanti ecc.), dietro il corrispettivo di una retribuzione in denaro o in natura (vitto e alloggio). Possono lavorare anche presso comunità religiose (conventi, seminari), convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) e comunità senza fini di lucro, (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale).

Si precisa che il lavoro deve essere svolto per le necessità dei componenti la famiglia o la comunità che vivono sotto lo stesso tetto. Lo stesso lavoro, se svolto per i fini istituzionali delle comunità o per l'attività (autonoma, libero professionale o altro) della persona fisica, è riconducibile a tutti gli effetti ad un normale rapporto di lavoro dipendente di altro settore.

#### **1. L'ASSUNZIONE**

Il lavoratore domestico, **italiano o comunitario**, può essere assunto direttamente dal datore di lavoro dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).

La comunicazione di assunzione va inoltrata all'**INPS** e **dal 1° aprile 2011 deve essere presentata esclusivamente in via telematica dai datori di lavoro o da soggetti abilitati** (call center, patronati, associazioni di categoria) nelle 24 ore immediatamente precedenti l'inizio del rapporto.

Si può accettare la domanda presentata nei 5 giorni immediatamente precedenti.

Ogni giorno di ritardo nella comunicazione di assunzione comporta pesanti sanzioni così come previsto dalla L.248/2006; le sanzioni INPS si applicano sulla base dei ritardati pagamenti come da L.388/2000.

Per l'avvio del rapporto di lavoro è necessario allegare alla comunicazione di assunzione un documento in corso di validità e il codice fiscale (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate) del lavoratore.



Nell'ipotesi di ritardato pagamento dell'imposta alla scadenza prevista è possibile invece versare l'imposta dovuta, gli interessi per il ritardo e una sanzione pari al:

- 3% dell'imposta dovuta se il pagamento avviene entro trenta giorni;
- 3,75% dell'imposta dovuta se il pagamento avviene entro 1 anno dalla scadenza.

#### **4.5) Detrazione per canoni di locazione**

La legge prevede quattro tipi di detrazioni per i canoni di locazione, spettanti agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Le detrazioni non si possono cumulare ma il contribuente può scegliere quella a lui più favorevole.

La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione (ad esempio: contratto di locazione intestato a due inquilini, la detrazione è al 50%).

##### **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale**

Spetta a coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a € 30.987,41 e hanno un contratto di locazione stipulato ai sensi della legge n. 431/1998. La detrazione è pari a:

- € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 150 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.978,41.

##### **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principali locati con contratti in regime convenzionale**

Spetta a coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a € 30.987,41 e sono intestatari di contratti di locazione a canone convenzionale ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 (3+2).

La detrazione è pari a:

- € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 247,90 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.978,41.

##### **Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a € 15.493,71**

La detrazione, pari a € 991,60, spetta a giovani che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998 per i primi tre anni dalla stipula del contratto.

#### 4.3) Il pagamento dell'imposta

La registrazione del contratto è subordinata al pagamento dell'imposta di registro.

L'imposta deve essere pagata o dal proprietario o dall'inquilino, obbligati in solido (l'imposta è dunque a carico di entrambi), mediante modello F23 da presentare in banca, uffici postali o concessionari della riscossione. Tuttavia, se la registrazione del contratto è stata fatta per via telematica anche il pagamento deve avvenire con la stessa modalità.

Il pagamento deve essere effettuato all'atto della prima registrazione e per ogni annualità successiva; si può però scegliere di versare tutto in un'unica soluzione.

L'imposta è dovuta anche in caso di rinnovo o di interruzione prima del termine previsto nel contratto.

Quanto si paga?

- il 2% del canone annuo (con un minimo di 67 euro per la prima annualità). Per i contratti a canone concordato il 2% si calcola sul 70% del canone annuo. Si deve tener conto degli aumenti Istat.

Per i contratti a durata pluriennale il pagamento può avvenire, in via alternativa:

- di anno in anno, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità;
- in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto. In questo caso è previsto uno sconto sull'imposta dovuta (pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per gli anni di durata del contratto).

Nel caso di risoluzione anticipata l'imposta da versare è pari a € 67.

#### 4.4) Sanzioni

La mancata registrazione del contratto e/o il mancato pagamento dell'imposta di registro comportano il pagamento delle seguenti sanzioni:

- dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per l'omessa registrazione;
- 30% dell'imposta dovuta per l'omesso/tardivo versamento.

Queste violazioni possono tuttavia essere regolarizzate con l'istituto del ravvedimento operoso:

- entro novanta giorni dal termine di scadenza mediante la presentazione dell'atto per la registrazione ed il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione pari al 12%;
- entro un anno dal termine di scadenza mediante la presentazione dell'atto per la registrazione ed il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione pari al 15%.



Per poter effettuare le variazioni che interverranno nel corso del rapporto di lavoro è necessario che il datore di lavoro possieda il cosiddetto PIN Dispositivo, un codice identificativo personale per l'accesso ai servizi on line, rilasciato dall'INPS.

Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento.

Non è più richiesto il nulla osta al lavoro, sia ai fini dell'iscrizione all'Inps per la copertura previdenziale e assistenziale, sia ai fini della richiesta della carta di soggiorno presso la Questura, in quanto si attuano le disposizioni in merito al libero ingresso nel mercato del lavoro italiano.

Per i lavoratori **extracomunitari**, oltre ai documenti suddetti, deve essere prodotta copia del permesso di soggiorno o documento equipollente per l'avvio di lavoro subordinato.

Gli adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario sono differenti nei due casi:

- a) se il lavoratore extracomunitario si trova già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno,
- b) se il lavoratore extracomunitario si trova ancora nel suo paese.

- a) **Se il lavoratore extracomunitario si trova in Italia**, l'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.

Cosa deve fare il datore di lavoro prima di assumere un lavoratore extracomunitario regolarmente presente sul territorio italiano?

Il datore di lavoro che vuole assumere un lavoratore extracomunitario già residente in Italia, deve stipulare un contratto di soggiorno per lavoro (modello Q.), con il quale rende noti gli accordi in merito al rapporto di lavoro e sottoscrive degli impegni nei confronti sia del lavoratore che dello Stato italiano. Detto contratto dovrà essere inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura della provincia di residenza, con allegata la copia di un proprio documento d'identità. Consegnherà poi al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico.

Cosa deve fare il lavoratore extracomunitario?

Il lavoratore, che deve essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un'attività lavorativa, dovrà sottoscrivere, insieme al datore di lavoro, il modulo per il contratto di soggiorno per lavoro.

- b) **Se il lavoratore extracomunitario risiede all'estero**, le modalità di assunzione cambiano.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Ogni anno in Italia viene programmato, attraverso il cosiddetto "Decreto Flussi", il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all'estero, a partire dalle scadenze indicate nel "Decreto Flussi", deve presentare domanda di nulla osta al lavoro, utilizzando la nuova procedura telematica del Ministero dell'Interno, accessibile dal sito [www.interno.it](http://www.interno.it).

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la **consegna del nullaosta** - che ha una validità di 6 mesi - e per la **sottoscrizione del contratto di soggiorno**, predisposto dallo stesso Sportello.

#### Cosa deve fare il lavoratore?

Una volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico per l'immigrazione lo trasmette, insieme al contratto di soggiorno e al codice fiscale (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate) alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, che rilascerà al lavoratore il visto d'ingresso da lui precedentemente richiesto.

Il cittadino extracomunitario, ottenuto il visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, deve recarsi entro 8 giorni dall'ingresso in Italia presso lo Sportello Unico, per firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire poi alla prefettura con raccomandata.

La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno.

Dal 2009, le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro domestico inviate all'Inps, sono efficaci anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'Inail. Allo stato attuale, dal 29/1/2009 ogni nuovo avvio o modifica del rapporto di lavoro va comunicato all'INPS, fermo restando l'obbligo di comunicazione delle variazioni contrattuali anche all'U.T.G. (Ufficio territoriale del governo) per i cittadini extracomunitari. Quindi non è più necessario passare dai Centri per l'impiego.

Per l'iscrizione, la cessazione e le eventuali variazioni, il datore di lavoro domestico deve avvalersi delle procedure semplificate predisposte dall'Inps:

- chiamando il **Contact center** al numero **803.164** e fornendo telefonicamente i dati necessari;
- utilizzando l'apposita **procedura Internet** di compilazione e **invio on-line** disponibile sul sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) al quale accedere tramite PIN.

#### **1.1 Quando si verifica una variazione del rapporto di lavoro**

Il datore di lavoro deve darne comunicazione all'INPS entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, sempre per via telematica:

- variazione anagrafica (dati personali e residenza del datore di lavoro e del lavoratore),
- variazione del luogo di lavoro,
- variazione del recapito,

## **4) CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI: REGISTRAZIONE, PAGAMENTO DELLE IMPOSTE ED AGEVOLAZIONI.**

### **4.1) Principali tipi di contratti di locazione**

A canone libero:

- l'affitto viene contrattato liberamente dalle parti;
- durata minima di 4 anni + 4 di rinnovo obbligatorio;
- è sempre fatta salva la possibilità per l'inquilino di lasciare la casa senza aggravio di spese con un congruo preavviso.

A canone concordato:

- la misura del canone è determinata sulla base di tabelle concordate dalle associazioni di categoria di proprietari e inquilini;
- durata: 3 anni + 2 di rinnovo obbligatorio;
- è sempre fatta salva la possibilità per l'inquilino di lasciare la casa senza aggravio di spese con un congruo preavviso;

### **4.2) Registrazione dei contratti**

I contratti di locazione di beni immobili di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto. La registrazione deve essere effettuata o dal proprietario o dall'inquilino.

Modalità di registrazione

I contratti possono essere registrati presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o per via telematica (Internet).

Per la registrazione presso l'Ufficio occorre avere con sé:

- almeno due copie con firma originale del contratto da registrare;
- il contrassegno telematico che attesta il pagamento dell'imposta di bollo da applicare su originali e copie (€ 14,62 ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe);
- la richiesta di registrazione - mod. 69 distribuito negli Uffici o scaricabile dal sito Internet dell'Agenzia;
- l'elenco degli atti presentati per la registrazione (mod. RR);
- l'attestato di versamento imposta (modello F23).

- Il mutuo deve essere garantito da ipoteca sull'immobile che si acquista o su altro immobile.
- La casa deve essere adibita ad abitazione principale entro 1 ANNO dall'acquisto.
- L'acquisto della casa va fatto nell'anno antecedente o successivo al mutuo, non oltre questi termini.
- Il mutuo deve essere dato da un soggetto residente in Italia o in altro paese dell'Unione Europea (oppure da un soggetto extra UE con stabile organizzazione in Italia).



### **documentazione**

Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca, che è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e che il relativo ammontare non superi quello dell'immobile.

### **casi particolari**

Se non si usa più la casa come abitazione principale si perde il diritto alla detrazione dall'anno successivo.

Tuttavia, si mantiene il diritto alla detrazione anche se non si utilizza la casa come abitazione principale quando non ci si può più abitare per motivi di lavoro (trasferimento) o di salute (ricovero permanente in casa di cura).

Se il mutuo è intestato a più persone (es.: marito e moglie) il limite massimo della detrazione (19% di € 4.000) va suddiviso tra loro.

Se il mutuo è contestato ai due coniugi ed uno è a carico dell'altro, la detrazione spetta per intero al coniuge che sostiene la spesa totale.

In caso di morte del mutuatario il diritto alla detrazione passa all'erede che si sia accollato il mutuo e che abbia i requisiti per avere la detrazione.

Se l'acquirente vende la casa il diritto alla detrazione passa al compratore che si sia accollato il mutuo e che abbia i requisiti per avere la detrazione.

- variazione contrattuale (orario di lavoro, retribuzione),
- trasformazione del rapporto di lavoro ( da tempo determinato a indeterminato),
- cessazione del rapporto di lavoro.

## **2. ALTRE FORME CONTRATTUALI ATTINENTI IL LAVORO DOMESTICO**

### **2.1 Buoni lavoro (cd. Voucher)**

In caso di rapporti di lavoro a carattere occasionale, potrà essere utilizzata la tipologia contrattuale delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, senza la necessità di procedere all'iscrizione all'Inps con le modalità sopra esposte: contribuzione e retribuzione si possono pagare mediante l'utilizzo dei buoni lavoro, i cosiddetti voucher. I voucher del valore di €10,00 ciascuno, vanno richiesti e pagati preventivamente dal datore di lavoro alla Sede INPS provinciale di competenza.

La comunicazione dell'assunzione deve essere presentata o inviata all'INAIL nelle 24 ore del giorno precedente (anche se festivo) a quello di inizio del rapporto di lavoro.

Al termine della prestazione lavorativa sarà consegnato al lavoratore un voucher per ogni ora lavorata, debitamente compilato con i dati del datore di lavoro e del lavoratore. Dal valore nominale del voucher pari a 10 €, il lavoratore riscuote il valore netto di €.7,50. L'importo di 2,50 € copre i contributi Inps, l'assicurazione Inail e le spese di gestione dei voucher. Il reddito prodotto dai voucher è esentasse. I voucher si possono incassare presso gli uffici postali.

Per l'utilizzo dei voucher ci sono inoltre dei vincoli di importo, che non possono superare i 5000,00 euro per datore e lavoratore.

### **2.2 Agenzie interinali**

Le agenzie interinali autorizzate possono assumere lavoratori domestici da inviare presso le famiglie che ne fanno richiesta, per periodi determinati previsti dalle leggi. Il rapporto di lavoro viene instaurato con l'agenzia interinale che trasmetterà alla Direzione Provinciale del Lavoro competente i dati dell'assunzione, e verserà all'INPS i contributi dovuti, fermo restando l'applicazione delle aliquote in vigore per colf e badanti.

### **2.3 Lavoro tramite associazioni senza fini di lucro**

Negli ultimi tempi sono sorte numerose associazioni, senza fini di lucro, per assistenza di vario genere alle famiglie. I lavoratori reclutati con dette formalità devono avere partita IVA ed essere iscritti all'associazione, così come anche il datore di lavoro che fa richiesta di prestazione. Anche in questo caso i contributi vanno versati e si applica la normativa prevista per la Gestione Separata INPS L.335/1995.

**Attenzione:** qualora le formalità espletate non siano corrette, l'obbligo assicurativo ricade sul datore di lavoro che ha richiesto la prestazione.

## 2.4 Lavoratori alla pari

Il contratto alla pari può essere stipulato, **esclusivamente in forma scritta**, menzionando espressamente la legge 304/1973 che prevede l'esonero dall'obbligo contributivo, per le famiglie che in cambio di piccole prestazioni lavorative, ospitino giovani stranieri, di età compresa tra i 17 e i 30 anni, soggiornanti per motivi di studio o culturali nel Paese.

## 3. LA CONTRIBUZIONE

I datori di lavoro pagano la contribuzione dovuta con un modulo di pagamento (bollettino MAV) presso gli uffici postali e gli sportelli bancari. Il pagamento della contribuzione può essere effettuato anche attraverso il circuito Reti Amiche (le tabaccherie, gli uffici postali abilitati e gli sportelli bancari di Unicredit). Il pagamento può essere effettuato anche attraverso POS virtuale, collegandosi al sito web dell'Inps ([www.inps.it](http://www.inps.it)) o telefonando al numero verde (803.164).

In caso di variazioni che incidano sull'importo da pagare nel trimestre, il datore di lavoro potrà utilizzare il sito web dell'Istituto per generare direttamente un nuovo modulo di pagamento (Mav), o telefonare al numero verde per farsene recapitare uno aggiornato, oppure rivolgersi al network Reti Amiche dove provvedere direttamente al pagamento secondo le variazioni necessarie.



I contributi devono essere pagati dal datore di lavoro per trimestri solari alle seguenti scadenze:

- **dal 1° al 10 aprile**, per i contributi relativi al 1° trimestre dell'anno (gennaio, febbraio e marzo);
- **dal 1° al 10 luglio**, per i contributi relativi al 2° trimestre (aprile, maggio e giugno);
- **dal 1° al 10 ottobre**, per i contributi relativi al 3° trimestre (luglio, agosto e settembre);
- **dal 1° al 10 gennaio**, per i contributi relativi al 4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre).

**Attenzione:** tutti i trimestri si chiudono con l'ultimo sabato del trimestre, le ore effettuate dal 1° giorno lavorativo **successivo** ricadono nella prima settimana del trimestre **successivo**, quindi le ore indicate nel versamento non partono quasi mai dal primo del mese.

Il datore di lavoro trattiene al lavoratore la quota contributiva a suo carico, per il versamento dei contributi all'atto del pagamento della retribuzione.

### Chi può fruire della detrazione d'imposta?

La detrazione spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. In presenza di più intestatari del mutuo, il diritto alla detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota.

L'acquirente della sola nuda proprietà può fruirne, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni richieste (sostenimento del costo e condizione di abitazione principale ad esempio in capo al figlio). La detrazione, diversamente, non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'immobile ma un diritto reale di godimento.

### Su cosa si calcola la detrazione?

Nel limite annuo massimo di € 4.000 si comprendono, oltre agli **interessi passivi pagati alla banca**, le spese **assolutamente necessarie** alla stipula del contratto di mutuo (cosiddetti **oneri accessori**):

- l'onorario pagato al notaio per la stipula il contratto di mutuo ipotecario;
- le spese di perizia e di istruttoria;
- le commissioni pagate alla banca;
- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione dell'ipoteca;
- altri oneri accessori...

**Non sono ammesse alla detrazione** in quanto non assolutamente necessarie:

- le spese di assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il mutuo;
- l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l'IVA, e le imposte ipotecarie e catastali;
- non sono ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge.

### Come calcolare la detrazione spettante?

L'importo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di € 4.000.

Pertanto, la detrazione massima è pari al 19% di 4.000 = 760 €.

Questo limite massimo deve essere suddiviso tra tutti gli intestatari e riferito, eventualmente, a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione d'imposta compete nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla scadenza, sia per gli interessi passivi – con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici – che per gli oneri accessori (princípio di cassa).

### Quali condizioni devono essere presenti?

- Abitazione principale. Dove il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente (compreso il coniuge separato fino al divorzio). La dimora abituale coincide generalmente con la residenza anagrafica (ma si può autocertificare che la dimora abituale è in un posto diverso).
- NON SI PUO AVERE PIU' DI UNA ABITAZIONE PRINCIPALE.

La decadenza dall'agevolazione comporta, oltre al recupero della differenza d'imposta non versata e degli interessi, anche l'applicazione di una sanzione del 30% dell'imposta stessa.

#### **Credito d'imposta per riacquistare la prima casa**

A coloro che vendono l'immobile, per il quale hanno fruito dei benefici previsti per la "prima casa", la normativa vigente riconosce un credito d'imposta se entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso costituente "prima casa".

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio "prima casa" ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

- Es.      imposta di registro pagata sul primo acquisto 4.250 euro;  
              imposta di registro dovuta sul secondo acquisto 4.000 euro;  
              credito d'imposta spettante 4.000 euro.

Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in vari modi:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.

Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

### **3.3) Agevolazioni fiscali sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale**

E' prevista una detrazione dall'Irpef nella misura del 19% degli interessi passivi ed oneri accessori pagati durante l'anno per mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (nel limite massimo di 4.000 euro).

Il contratto di mutuo deve essere espressamente finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

Un contratto di mutuo stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza non dà diritto alla detrazione, anche se si tratta di pertinenza dell'abitazione principale.

Non sussiste obbligo di trattenuta fiscale per il datore di lavoro domestico, in quanto non è sostituto d'imposta.

Sussiste l'obbligo del lavoratore, qualora vi siano redditi imponibili che diano l'obbligo del versamento dell'IRPEF, di presentare la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO, pagando l'IRPEF con acconti e saldo secondo le scadenze di legge.

In favore del lavoratore l'Inps registra tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, purché per ciascun trimestre risultino versate, in media, almeno 24 ore a settimana.

Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece, si applica una riduzione proporzionale delle settimane accreditate.

Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro.

L'importo dei contributi accreditati per ciascun trimestre, sarà pari alla retribuzione convenzionale INPS, relativa alla fascia di appartenenza, per il numero delle ore lavorate.

Su questo dato vengono applicate le aliquote contributive e calcolate le prestazioni previdenziali.

Il numero delle ore lavorate e la retribuzione percepita servono per individuare la fascia oraria di appartenenza.

#### **Come controllare l'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro?**

Il lavoratore può richiedere un estratto conto contributivo attraverso diversi canali:

- telefonando al Contact Center 803164
- rivolgendosi agli sportelli dell'INPS
- rivolgendosi agli Enti di Patronato
- collegandosi al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) - servizi online con il PIN rilasciato dall'INPS

#### **Cosa fare in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro?**

Occorre rivolgersi agli sportelli INPS

#### **Contributi anno 2011**

Retribuzione effettiva oraria	Importo contributo orario	
	con quota assegni familiari	senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,34	€ 1,36 (0,33)*	€ 1,37 (0,33)**
Oltre € 7,34 e fino a € 8,95	€ 1,54 (0,37)*	€ 1,55 (0,37)**
Oltre € 8,95	€ 1,88 (0,45)*	€ 1,89 (0,45)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali***	€ 0,99 (0,24)*	€ 1,00 (0,24)**

#### **Legenda:**

\* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

\*\* Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

\*\*\* Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

Versano l'aliquota senza CUAF (contributo unico assegni familiari) solo i lavoratori domestici parenti entro il 3° grado e conviventi, per i casi in cui il rapporto di lavoro sia stato provato.

I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall'Inps e dall'Inail per la liquidazione di: **pensione** (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, reversibilità o ai superstiti), **indennità di maternità**, **assegni familiari**, **indennità di disoccupazione**, **indennità antitubercolare**, **cure termali** e delle **rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali**.

## 4 . Le prestazioni

I versamenti effettuati all'INPS dal datore di lavoro consentono al lavoratore domestico, sia italiano che straniero, di accedere alle prestazioni assicurative e pensionistiche di seguito elencate, se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Prestazioni a carico dell'INPS:

- Assegno per il nucleo familiare
- Indennità di disoccupazione.
- Indennità di maternità
- Indennità antitubercolosi
- Cure termali
- Assegno di invalidità / Pensione di inabilità
- Pensione di anzianità
- Pensione di vecchiaia
- Pensione ai superstiti o di reversibilità

Le pensioni possono essere definite o con il sistema contributivo, o sistema retributivo o misto a seconda del numero di contributi accreditati e del periodo in cui si collocano.

### 4.1 L'assegno per il nucleo familiare

I lavoratori comunitari hanno diritto all' assegno per il nucleo familiare per sé e per i propri familiari residenti nel paese d'origine o in un paese convenzionato.

I lavoratori extracomunitari (ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare:

### Condizioni per l'agevolazione

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" sono riconosciute in sede di registrazione dell'atto di compravendita.

Non competono solo per l'acquisto a titolo di proprietà ma anche quando l'atto comporta l'acquisto della nuda proprietà, del diritto di abitazione, dell'uso e dell'usufrutto.

Per usufruire delle descritte agevolazioni fiscali sull'acquisto della "prima casa" NON è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria o dei familiari (Es. la casa acquistata può essere affittata ad un terzo).

Non è rilevante la categoria catastale ad eccezione delle abitazioni di lusso di categoria catastale A/1 che ne risultano escluse.

### **REQUISITI:**

- L'immobile deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula dell'atto.
- L'immobile può trovarsi anche nel comune in cui si ha l'attività principale.
- L'impegno a trasferire la residenza deve essere attestato da apposita dichiarazione da inserire nell'atto di acquisto.
- L'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile da acquistare.
- Non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Ai contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana, l'agevolazione spetta solo in presenza di tutte le condizioni previste e, in particolare, quando l'acquirente ha la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato (o la stabilisce entro 18 mesi).

### Quando si perdono le agevolazioni "prima casa"

L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se, ad esempio:

- Le dichiarazioni rese nell'atto di acquisto sono false;
- Non trasferisce (se non l'aveva) la residenza nel comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
- Vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro 1 anno non riacquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, qualora accerti l'assenza anche di una sola delle condizioni previste dalla legge, emetterà avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell'agevolazione.

### **3.2) Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa**

Quando si acquista la "prima casa" (concetto diverso dall'abitazione principale) si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.



#### **Acquisto da privato non soggetto ad IVA**

l'agevolazione consiste nella possibilità di versare :

- l'imposta di registro con aliquota ridotta del 3% (invece che 7%);
- le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo, rispettivamente, del 2% e dell'1%.

#### **Acquisto da impresa "non costruttrice" oppure quando il venditore è un'impresa costruttrice e la cessione avviene dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori**

l'agevolazione consiste nella possibilità di versare:

- l'imposta di registro con aliquota ridotta del 3% (invece che 7%);
- le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo, rispettivamente, del 2% e dell'1%.

#### **Acquisto da impresa "costruttrice" e la vendita avviene entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori**

l'agevolazione consiste nella possibilità di applicazione una aliquota agevolata IVA ridotta al 4% (invece che il 10%).

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale permangono in misura fissa (168 euro ciascuna).

#### **Pertinenze**

Le agevolazioni per la prima casa competono analogamente per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- C/2 (cantina o soffitta);
- C/6 (garage o posto auto);
- C/7 (tettoia chiusa o aperta).

Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell'abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura in un altro Comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.

- solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. .
- anche per i familiari residenti all'estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. I Paesi che hanno stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia sono: Argentina, Australia, Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Uruguay.
- anche per i familiari residenti all'estero, nel caso in cui il lavoratore straniero - pur non essendo il suo Paese convenzionato con l'Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.

I lavoratori stranieri rifugiati politici hanno diritto all'assegno per i familiari residenti all'estero, anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.



### **4.2 La pensione**

I cittadini comunitari che lavorano in Italia e versano regolarmente i contributi all'Inps, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai superstiti) con gli stessi requisiti di età e di contribuzione previsti per i cittadini italiani.

Nel caso in cui il lavoratore torni nel proprio Paese o si trasferisca in un altro Paese europeo, prima di aver maturato i requisiti necessari, tali requisiti possono essere raggiunti anche continuando a lavorare e versare contributi nella gestione previdenziale del Paese europeo in cui si sarà trasferito. Grazie al sistema della "totalizzazione", tutti i contributi versati in Italia o in altri Paesi europei, saranno sommati allo scopo di erogare un'unica pensione. L'importo della pensione viene determinato dalla gestione previdenziale di ogni Paese in proporzione ai contributi versati, secondo il cosiddetto "sistema pro-rata".

Anche i lavoratori extracomunitari, in caso di rimpatrio, conservano i diritti previdenziali maturati in Italia.

- I lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1 gennaio 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 65° anno di età, anche se non sono maturati i previsti requisiti (se hanno cioè meno di 5 anni di contribuzione).
- I lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema retributivo o misto), se hanno 20 anni di contribuzione e 65 anni di età (stessa età fissata per uomo o donna).

#### 4.3 La malattia

##### Cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o impedimenti, entro l'orario previsto per l'inizio della prestazione lavorativa; successivamente, il lavoratore deve far pervenire al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il certificato medico rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia.

##### Cosa deve fare il datore di lavoro

Se il lavoratore domestico si assenta dal lavoro per malattia, l'Inps non paga alcuna indennità.

Quando è ammalato, il lavoratore domestico, convivente o non convivente, ha diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti secondo l'anzianità maturata presso la stessa famiglia:

- 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 45 giorni, se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio;
- 180 giorni, se l'anzianità di servizio supera i due anni.

Oltre alla conservazione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito per i primi tre giorni e del salario intero per i giorni successivi, fino a un massimo di:

- 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;
- 15 giorni, per anzianità superiori a due anni.

Negli eventuali giorni di ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di lavoro, al lavoratore non spetta l'indennità di vitto e di alloggio.



Dal 1/7/2010 è stata istituita la Cassa Colf, per erogare delle prestazioni più favorevoli al lavoratore ed essere di supporto economico al datore di lavoro in particolari casi di infortunio del lavoratore. È un'istituzione privata derivante da obbligo contrattuale, a cui possono fare riferimento, datori e lavoratori aderenti, con un minimo di anzianità d'iscrizione e di versamenti effettuati.

In caso di occultamento del reale prezzo di acquisto nell'atto di vendita, con indicazione di una somma inferiore a quella concordata, si ha la perdita del beneficio:

- le imposte saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito e non sul valore catastale;
- sarà dovuta una sanzione che va dal 50% al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Diversamente, quando la vendita della casa è soggetta ad IVA (acquisizione da impresa costruttrice nei 5 anni) la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto di compravendita dalle parti.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 168 euro. In questo caso non si può fare riferimento al valore catastale.

Se per l'acquisto della casa, inoltre, l'acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario la base imponibile ai fini IVA non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento che è stato concesso.

In presenza di un mutuo, quindi, gli uffici delle entrate sono obbligati a considerare quale "valore normale" un importo pari alla somma erogata.

##### La dichiarazione sostitutiva di notorietà

Nell'atto notarile riguardante la compravendita della casa le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui devono essere indicate:

- le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc..);
- la partita IVA o il codice fiscale dell'agente immobiliare;
- inoltre, se per l'operazione si è ricorso all'attività di mediazione di un'agenzia immobiliare devono essere evidenziate le spese sostenute per l'eventuale attività di intermediazione e le modalità di pagamento delle stesse.

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano:

- l'applicazione delle imposte sul valore di mercato dell'immobile (anche se le parti avevano richiesto l'applicazione dell'imposta di registro sul valore catastale);
- una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.

##### L'agevolazione per le commissioni immobiliari

E' possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d'imposta.

$$(19\% \times 1.000) = 190 \text{ euro limite massimo detraibile}$$

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

### 3) L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE: IMPOSTE ED AGEVOLAZIONI

#### 3.1) Acquisto di una abitazione civile

Sono fabbricati ad uso abitativo quelli appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 e A/11.

Per l'acquisto di un immobile che possiede le caratteristiche della civile abitazione per la definizione e quantificazione delle imposte da applicare rilevano le qualità del venditore e dell'acquirente.



Se il venditore è un privato, un'impresa "non costruttrice", un'impresa "costruttrice" che abbia ultimato i lavori da più di 5 anni:

- imposta di registro (7%)
- imposta ipotecaria (2%)
- imposta catastale (1%)

Se il venditore è un'impresa "costruttrice" e la vendita avviene entro 5 anni dalla conclusione dei lavori:

- IVA (10%) (20% se di lusso)
- imposta di registro (in misura fissa 168 euro)
- imposta ipotecaria (in misura fissa 168 euro)
- imposta catastale (in misura fissa 168 euro)

#### Modalità di pagamento delle imposte

L'acquisto di una casa deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, tale contratto deve essere registrato dal notaio presso uno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Conservatoria dei beni immobili.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto.

L'IVA viene pagata dall'acquirente all'impresa venditrice che si occuperà di versarla.

Principio generale: il calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale si effettua sul corrispettivo indicato nell'atto.

Nel caso di cessione degli immobili ad uso abitativo a privati, da parte di soggetti che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato.

L'agevolazione spetta però a condizione che nell'atto di acquisto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.

#### 4.4 La maternità

Quando la lavoratrice domestica è in gravidanza scattano le garanzie a tutela della maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge la lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro, all'astensione dal lavoro e ad una indennità sostitutiva della retribuzione.

Dall'inizio della gestazione fino al momento della astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice può essere licenziata solo per mancanze gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.

La tutela non è imposta dalla legge ma dal contratto collettivo:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- durante il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto;
- durante i tre mesi successivi al parto;
- durante l'astensione anticipata per motivi sanitari

Di recente è stata introdotta la cosiddetta flessibilità dell'astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice, previa espressa domanda presentata in anticipo, di ritardare il periodo di assenza obbligatoria fino a un mese prima della data presunta del parto, e fino a quattro mesi dopo la nascita del bambino.

*Per le colf non è prevista l'astensione facoltativa post astensione obbligatoria.*



### 5 . Ferie, dimissioni, licenziamento e trattamento di fine rapporto (TFR)

#### 5.1 Le ferie

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.

Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.

Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.



Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.

In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

## 5.2 Dimissioni/Licenziamento

Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte.

In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

- 15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
- 30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.

Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

- 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
- 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. In caso di dimissioni, invece, al lavoratore che non effettui la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l'importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

## Presentazione tramite intermediari abilitati

E' possibile presentare la dichiarazione ad un intermediario abilitato (es. commercialista) che assume l'impegno di trasmetterla.

In questo caso il contribuente deve verificare il rispetto degli adempimenti da parte dell'intermediario: ricade su di lui infatti la responsabilità in caso di omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente irrogazione della sanzione.

Per quanto riguarda la prova della presentazione l'intermediario rilascia al contribuente:

1. l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare la dichiarazione per via telematica;
2. entro 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione telematica: l'originale della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione di ricevimento dell'Agenzia delle Entrate.

## 2.6) Ravvedimento operoso

Cosa succede se mi dimentico di presentare la dichiarazione o di versare le imposte?

È possibile, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, effettuare gli adempimenti omessi con l'istituto del ravvedimento operoso, che prevede il pagamento di una sanzione per il ritardo.

### Casi in cui è possibile avvalersi del ravvedimento operoso

#### Omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti dalla legge:

la dichiarazione si considera validamente presentata entro 90 giorni dalla scadenza se viene contestualmente pagata una sanzione di 26 €.

#### Omesso versamento delle imposte:

- Versamento nei 30 giorni: sanzione pari al 3% dell'imposta, oltre ad interessi per i giorni di ritardo;
- Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è commessa: sanzione pari al 3.75% dell'imposta, oltre ad interessi per i giorni di ritardo.

#### Spese di istruzione

Si tratta delle spese sostenute, anche per i familiari a carico, per la frequenza a corsi di istruzione secondaria ed universitaria presso scuole/università italiane o straniere, pubbliche o private. Nel caso di scuole private o straniere la detrazione massima è commisurata alle tasse pagate per gli equivalenti istituti statali.

#### Spese per asilo nido

E' ammessa una detrazione pari al 19% delle spese sostenute dai genitori, con un massimo di € 632 annui per ogni figlio, per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido.

### **2.4) Il pagamento delle imposte**

I versamenti dell'IRPEF e delle addizionali regionali/comunali risultanti dalla dichiarazione devono essere eseguiti con modello F24 da presentare in banca, in posta, all'agente della riscossione oppure in via telematica.

#### Termini di versamento:

- saldo annuale e primo acconto entro il 16 giugno o 16 luglio con maggiorazione (0,40%);
- secondo acconto entro il 30 novembre.
- Tutte le somme dovute a titolo di saldo o di primo acconto possono essere versate in rate mensili da completare entro il mese di novembre.



### **2.5) Presentazione del Modello Unico**

Il modello Unico deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente
- tramite un intermediario abilitato.

#### Presentazione telematica diretta

I contribuenti possono trasmettere la dichiarazione direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il servizio telematico Internet (Fisconline).

È necessario richiedere all'Ufficio un Pin Code e scaricare l'apposito software a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che, su appuntamento, può fornire, altresì, anche il servizio di compilazione della dichiarazione.

Nell'ipotesi di consegna ad un Ufficio per la trasmissione, la prova è costituita dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

### **5.3 Il trattamento di fine rapporto**

Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana. Ciò anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

Per calcolare le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, dell'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.

I calcoli variano a seconda del periodo a cui si riferisce il servizio. Occorre distinguere tre periodi, ai quali corrispondono tre diverse modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR):

- Il primo periodo arriva fino al 31 maggio 1982;
- il secondo periodo va dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989;
- il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi.

### **5.4 La liquidazione frazionata**

La legge consente che il TFR sia pagato ogni anno, se richiesto dal lavoratore o dal datore di lavoro con il consenso dell'altro.

In ogni caso, la legge prevede che dopo otto anni di servizio il lavoratore abbia diritto ad un anticipo pari al 70 % del TFR maturato.

## LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

L. 339/1958	legge quadro del lavoro domestico (obbligo assicurativo solo se a tempo pieno)
L. 1403/1971	legge attuale (da luglio 1972 obbligo assicurativo a prescindere dall'orario, istituzione maternità e assegni familiari, copertura sett. con 12 ore)
L. 304/1973	collocamento alla pari
L. 638/1983	copertura settimanale con 24 ore
L. 243/93	istituzione 4^ fascia contributiva
L. 335/1995	termine di prescrizione, gestione separata, sistema contributivo
D.Lgs. 286/98	eliminato contributo rimpatrio a carico lavoratore extracee
D.Lgs. 286/2000	modello Q rimpatrio e alloggio a carico datore
L.342/2000	deduzioni contributi per colf + ulteriore detrazione per badanti
L.388/2000	sistema sanzionatorio INPS
L.248/2006	nuove sanzioni DPL
c.c.n.l 2007	obbligo busta paga, lav.ripartito, cassa colf
L.133/2008	Voucher
L.185/2008	comunicazione obbligatoria
L.2/2009	obbligo comunicazione preventiva all'INPS
L.102/2009	emersione comunitari e extracomunitari
D.lgs. 122/2010	comunicazione telematica (circ.49/2011)

### Detrazione per i familiari a carico (coniuge e/o figli)

Si considerano fiscalmente a carico i membri della famiglia (ad esempio coniuge e figli) che nel corso dell'anno hanno posseduto un reddito complessivo uguale o pari a € 2.840,51.

L'importo della detrazione spettante varia a seconda del reddito complessivo e del numero di figli a carico.

### Detrazione per redditi di lavoro dipendente

E' rapportata al periodo di lavoro e varia a seconda del reddito complessivo.

### Principali detrazioni per oneri

#### Spese sanitarie

E' possibile detrarre il 19% delle spese sanitarie sostenute dal contribuente per se stesso o per i familiari fiscalmente a carico.

La detrazione è calcolata solo sulla parte che supera la franchigia di € 129,11.

#### ▪ *Principali spese sanitarie:*

- acquisto di medicinali;
- prestazioni chirurgiche, ospedaliere (degenze o ricoveri) e mediche generiche;
- prestazioni specialistiche (prestazioni di dentisti, oculisti, cardiologi ecc..);
- esami di laboratorio (analisi, Tac, ecografie ecc.);
- acquisto di protesi sanitarie o dentarie (dentiere, apparecchi ortodontici, occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi di ortopedia, busti, stampelle ecc.);
- acquisto di attrezzi sanitari (aerosol, siringhe, strumenti di misurazione della pressione sanguigna ecc..);
- prestazioni rese da infermieri professionali o da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio, esercizio di attività di riabilitazione);
- importo dei ticket pagati.

#### ▪ *Documenti da conservare per poter usufruire della detrazione:*

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali: scontrino fiscale contenente la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le prestazioni mediche generiche o specialistiche: fattura o ricevuta fiscale;
- per le protesi: fattura o ricevuta accompagnata da prescrizione medica.

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Se la documentazione è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano (traduzione giurata se si tratta di lingue diverse da inglese, francese, tedesco e spagnolo).

(es. sono cittadino straniero ma ho la residenza in Italia: devo dichiarare al fisco italiano un reddito di un'abitazione di mia proprietà, data in affitto, situata nel mio paese di origine).

Dal reddito complessivo si devono sottrarre eventuali oneri deducibili.

#### **Deduzioni dal reddito complessivo**

- Abitazione principale e pertinenze;
- Assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento del matrimonio e divorzio. Sono esclusi gli assegni per il mantenimento dei figli;
- Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e facoltativi;
- Contributi a fondi pensione e forme pensionistiche individuali (max € 5.164,57).

#### **2.3) Il calcolo del reddito imponibile e dell'imposta**

Il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra il reddito complessivo e gli oneri deducibili. Su tale reddito viene calcolata l'imposta lorda, mediante l'applicazione delle aliquote progressive.

Aliquote:



REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA
Fino a € 15.000	23	23% sull'intero importo
Oltre € 15.000 fino a € 28.00	27	3.450 + 27% la parte eccedente 15.000
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38	6.960 + 38% la parte eccedente 28.000
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41	17.220 + 41% la parte eccedente 55.00
Oltre € 75.000	43	25.420 + 43% la parte eccedente 75.000

Dall'imposta così ottenuta si sottraggono le detrazioni previste dalla legge ed eventuali spese, ottenendo così l'imposta netta da versare.

#### **Detrazioni d'imposta**

Le detrazioni riducono l'ammontare dell'imposta dovuta, di conseguenza, se sono superiori all'imposta la parte eccedente non può essere utilizzata nell'anno successivo ma si perde.

Spettano nei casi previsti dalla legge e si distinguono in:

- 1 detrazioni per familiari a carico;
- 2 detrazioni per lavoro dipendente;
- 3 detrazioni per il sostentamento di particolari tipi di oneri.

#### **COME RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI**

**telefono** con il numero gratuito del Contact Center **803164**. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00



**web** all'indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it)



**e\_mail** con il servizio **INPS Risponde** (da home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it))



Presso tutti gli **sportelli** delle sedi INPS.  
In particolare, per **Torino**:



TORINO Metropolitana  
Agenzia Nizza  
Agenzia Turati  
Agenzia Vigevano  
Agenzia G. Cesare

Via XX Settembre 34 - 10121 TORINO  
Via Nizza 362/10 - 10127 TORINO  
Corso Turati 19/7 - 10128 TORINO  
Corso Vigevano 56 - 10155 TORINO  
Corso Giulio Cesare 290 - 10154 TORINO

## PARTE SECONDA



### L'AGENZIA DELLE ENTRATE per COLF E BADANTI

#### 1) IL LAVORO DOMESTICO: ASPETTI GENERALI

##### 1.1) Caratteristiche del rapporto di lavoro

E' un rapporto di lavoro subordinato: il lavoratore è alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

I diritti e i doveri del lavoratore sono stabiliti dalla legge e dal Contratto collettivo (CCNL).

Il lavoratore domestico, proprio per la peculiarità di prestare la sua attività all'interno di una famiglia, è stato sempre oggetto di una normativa civilistica e tributaria differenziata rispetto agli altri lavoratori.



##### 1.2) Inquadramento ai fini fiscali

L'applicazione delle norme tributarie ai prestatori d'opera domestici presuppone che il lavoratore sia in regola con la legislazione italiana e, quindi, risulti dotato del codice fiscale, della residenza in Italia e/o del permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro concluso a norma di legge.

Se la persona che intende svolgere l'attività di COLF si trova in Italia senza un regolare documento di soggiorno non può essere assunta.

##### 1.3) Tipologia di reddito

Il reddito derivante dall'attività di lavoro domestico è un reddito di lavoro dipendente con alcune particolarità.

Il datore di lavoro è un soggetto privato, non imprenditore/società o professionista.

Non essendo sostituto d'imposta, il datore di lavoro al momento del pagamento dello stipendio non effettua le ritenute fiscali d'acconto ma ha l'obbligo dell'emissione del Cud o del prospetto riepilogativo delle retribuzioni corrisposte nell'anno.

Tale prospetto dovrà essere utilizzato dal lavoratore/lavoratrice per la dichiarazione fiscale dei propri redditi nei modi di seguito illustrati.

Il reddito di lavoro dipendente segue il principio "di cassa", quindi, dovranno essere dichiarati per ogni anno solare solo le retribuzioni effettivamente percepite (es. se le ultime due mensilità dell'anno 2010 sono state pagate in ritardo, dopo il 31/12/2010, saranno considerate nel reddito 2011).

#### 1.4) Obblighi del lavoratore

Il collaboratore familiare deve, autonomamente, presentare la dichiarazione dei redditi - modello Unico non mod. 730 – sulla base della documentazione fornita dal datore di lavoro.

Deve, quindi, versare l'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) e le addizionali regionali e comunali dovute in base alla dichiarazione.

Il datore di lavoro non ha obblighi, a parte la documentazione della retribuzione, riguardo la dichiarazione del proprio dipendente.

#### 1.5) Agevolazioni fiscali per il datore di lavoro

Il datore di lavoro che assume regolarmente una colf o una badante ha diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

1. deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare entro il limite di € 1.549,37;
2. detrazione delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Spetta solo se il reddito complessivo non supera i € 40.000 e per una spese massima di € 2.100 (= detrazione pari a € 400).

#### 2) LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ED IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

##### 2.1) La dichiarazione dei redditi (UNICO persone fisiche)

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente quantifica il reddito percepito nell'anno solare precedente e calcola le imposte correlate che dovrà versare.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Per i redditi percepiti nel 2010 dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 settembre 2011.

I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni possono essere scaricati dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

##### Compilazione del Modello Unico

Che cosa serve per compilare il Modello Unico?

- la certificazione dei compensi percepiti (Cud o prospetto riepilogativo);
- i documenti che attestano le spese sostenute che danno diritto a detrazioni o deduzioni (spese mediche, assicurazione dell'autovettura, interessi passivi sui mutui, spese scolastiche, carichi di famiglia, ecc.).

##### 2.2) Calcolo del reddito complessivo

Il reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi conseguiti nell'anno dal lavoratore (ad esempio, reddito di lavoro dipendente, reddito di fabbricati, redditi di capitali).

Per i residenti in Italia devono essere dichiarati i redditi ovunque prodotti.